

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANO S. ALESSANDRO

**PROTOCOLLO D'INTESA
INTEGRATIVO**

del
**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO DI LAVORO**

sottoscritto in data **14 novembre 2009**

ANNO : 2009 – 2010

Le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, costituite ai sensi del CCNL 2006-2009, composte da:

PARTE PUBBLICA



Il Dirigente scolastico: Gaetana Luisa Angione

PARTE SINDACALE



I rappresentanti della R.S.U. : CGIL - Vittorio Semperboni

CISL – Antonino Montalto

I Sindacati Provinciali firmatari : SNALS – Liliana Bonaiti

riunitesi in data **14 novembre 2009** nella sede dell'I.C. di Albano S. A., ad integrazione di quanto definito nel presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro, convengono quanto segue:

ART. 1

PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE)

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- a. D.P.R. n. 395 del 23 agosto 1988 - Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990 - Art. 3;
- b. C.M. n. 236 del 8 luglio 1989, prot. n. 29863/2257/GL - Permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, riguardante il diritto allo studio;
- c. C.M. n. 319 del 24 ottobre 1991, prot. n. 8600/289/MS - Permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, riguardante il diritto allo studio;
- d. C.M. del 28 ottobre 1991, prot. n. 8791 - Trasmissione della C.M. n. 319 del 24 ottobre 1991 riguardante i permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, riguardante il diritto allo studio;
- e. CCNL 1994/1997 siglato il 4 agosto 1995 - Artt. 21, 22, 25.

2. CONCESSIONE E CERTIFICAZIONE DEI PERMESSI

Conformemente alla normativa vigente, i provvedimenti formali di concessione spettano al Dirigente scolastico sulla scorta delle autorizzazioni nominative pervenute dall'Ufficio scolastico Provinciale, cui gli interessati hanno prodotto domanda entro il termine stabilito.

La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e/o agli esami finali sostenuti va presentata al Dirigente scolastico non oltre il termine di ciascun anno solare e, comunque, prima di un eventuale cambio di sede di servizio; spetta al Dirigente scolastico riscontrare la corrispondenza tra i periodi di frequenza indicati nella certificazione e i periodi di permesso di cui ha usufruito.

3. AGEVOLAZIONI

I lavoratori/lavoratrici cui viene riconosciuto il diritto di usufruire di permessi retribuiti per motivi di studio, ai sensi del comma 4 del citato art. 3 del D.P.R. 395/88, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio debitamente

documentate, hanno altresì diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. L'interessato/a, inoltre, non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e/o di riposo settimanale.

4. SOSTITUZIONE DEL PERSONALE IN PERMESSO

Nel caso di personale assente in quanto beneficiario dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti in tema di sostituzione di personale della scuola.

ART. 2

PERMESSI PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

a) CAP VI CCNL 2006-2009

2. CRITERI GENERALI

Per la fruizione dei permessi spettanti annualmente al personale docente e ATA, le parti concordano sulla necessità di definire dei criteri tesi ad assicurare:

- a. trasparenza ed equità nell'attribuzione dei permessi;
- b. una giusta mediazione tra il diritto soggettivo del singolo lavoratore/lavoratrice e la regolarità nell'erogazione del servizio;
- c. modalità certe ed esplicite di richiesta, concessione e fruizione dei permessi.

3. FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE

a. Ciascun docente, nel corso dell'anno scolastico, ha diritto alla fruizione di 5 giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione riconosciute dall'amministrazione, sia in qualità di fruitore che di formatore, esperto e animatore, con diritto alla retribuzione, esonero dal servizio e sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi ordini di scuola.

b. Sono da considerare iniziative riconosciute dall'amministrazione convegni, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento promossi direttamente dai diversi livelli e articolazioni dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica, dalle Università, dagli Irre, dai Centri Servizi Territoriali, nonché le iniziative riconosciute e organizzate da terzi comprese le associazioni professionali, gli istituti di ricerca e formazione, gli enti locali e le forze sociali operanti a livello territoriale.

c. La possibilità di fruizione dei 5 giorni e l'articolazione flessibile o l'adattamento dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione ad iniziative di formazione sono concesse per le seguenti iniziative:

- completamento della laurea e iscrizione a corsi di laurea per docenti in servizio nella scuola primaria,
- percorsi universitari finalizzati all'integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari,
- partecipazione a corsi di perfezionamento o specializzazione compresi i corsi per il sostegno agli alunni portatori di handicap,
- partecipazione a convegni, seminari, o altre iniziative di formazione e aggiornamento finalizzate all'esercizio di funzioni o alla partecipazione a progetti, definite nel Piano dell'Offerta Formativa o individuate nel piano annuale delle attività,
- partecipazione ad attività formative connesse con la revisione dei curricoli o la ridefinizione dei progetti territoriali o della quota locale del curriculum,
- altre iniziative di formazione e/o aggiornamento deliberate dal Collegio dei Docenti

e. Viene data priorità ai permessi retribuiti per la partecipazione ad iniziative promosse dall'istituzione scolastica anche in convenzione con altri soggetti operanti a livello territoriale o organizzate dai Centri Servizi Territoriali di riferimento o in ragione della partecipazione a progetti gestiti da altri soggetti e in cui l'istituzione scolastica è direttamente coinvolta.

f. Al fine di garantire trasparenza, equità e qualità del servizio erogato si definiscono i seguenti contingenti quantitativi massimi per la fruizione contemporanea dei 5 giorni di permesso:

- **non più di una unità dei componenti del team per la scuola primaria (elementare),**
- **non più di due unità dei componenti del Consiglio di classe per la scuola sec. 1° g**

In caso di concorrenza di più docenti richiedenti che eccedono i contingenti massimi viene data priorità alle attività di formazione e aggiornamento esplicitamente previste nel Piano annuale deliberato dal Collegio dei Docenti a inizio d'anno.

g. Per quanto riguarda la procedura per fruire dei permessi si concorda quanto segue:

- il docente interessato produce domanda scritta, su apposito modello predisposto dalla scuola, almeno 15 giorni prima della data di partecipazione,
- la richiesta si intende tacitamente accettata se, entro i 5 giorni lavorativi di calendario successivi alla presentazione della stessa, al lavoratore/lavoratrice non perviene alcuna comunicazione scritta di diniego da parte del Dirigente

Scolastico; in tal caso, nella comunicazione, devono essere indicate le motivazioni connesse a specifiche esigenze di servizio che hanno impedito la concessione del permesso.

4. FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ATA

- a. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel corso dell'anno scolastico, ha diritto alla fruizione di 20 ore di permesso per la partecipazione ad iniziative di formazione riconosciute dall'amministrazione, con diritto alla retribuzione o al recupero compensativo qualora le iniziative di formazione ricadano al di fuori del normale orario di lavoro.
- b. Sono da considerare iniziative riconosciute dall'amministrazione convegni, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento promossi direttamente dai diversi livelli e articolazioni dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica, dalle Università, dagli Irsae, dai Centri Servizi Territoriali, nonché le iniziative riconosciute e organizzate da terzi comprese le associazioni professionali, gli istituti di ricerca e formazione, gli enti locali e le forze sociali operanti a livello territoriale.
- c. La possibilità di fruizione delle 20 ore di permesso e l'articolazione flessibile, o l'adattamento dell'orario di lavoro, per consentire la partecipazione ad iniziative di formazione sono concesse per le seguenti iniziative:
 - partecipazione a corsi di perfezionamento o specializzazione attinenti lo specifico profilo professionale,
 - partecipazione a convegni, seminari, o altre iniziative di formazione e aggiornamento finalizzate all'esercizio di funzioni o alla partecipazione a progetti, definite nel Piano dell'Offerta Formativa o individuate nel piano annuale delle attività,
 - altre iniziative di formazione, comprese quelle organizzate internamente dall'istituzione scolastica.
- d. Al fine di garantire trasparenza, equità e qualità del servizio erogato si definiscono i seguenti contingenti quantitativi massimi per la fruizione contemporanea delle 20 ore di permesso:
 - **non più di una unità del personale amministrativo**
 - **non più di due unità del personale ausiliario**

In caso di concorrenza di più unità di personale della medesima categoria richiedente, che eccedono i contingenti massimi viene data priorità alle attività di formazione e aggiornamento attinenti il profilo professionale ricoperto e/o l'esercizio di funzioni .
- e. Per quanto riguarda la procedura per fruire dei permessi si concorda quanto segue:
 - il personale interessato produce domanda scritta, su apposito modello predisposto dalla scuola, almeno 15 giorni prima della data di partecipazione,
 - la richiesta si intende tacitamente accettata se, entro i 5 giorni lavorativi di calendario successivi alla presentazione della stessa, al lavoratore/lavoratrice non perviene alcuna comunicazione scritta di diniego da parte del Dirigente Scolastico; in tal caso, nella comunicazione, devono essere indicate le motivazioni connesse a specifiche esigenze di servizio che hanno impedito la concessione del permesso.

ART. 3

FERIE - PERMESSI RETRIBUITI

1. PREMESSA

I commi seguenti sono finalizzati ad assicurare:

- a. trasparenza ed equità nell'attribuzione dei permessi,
- b. regolare erogazione del servizio,
- c. modalità certe di richiesta e fruizione dei permessi previsti dall'Art. 15 CCNL 2006-2009

2. PERMESSI RETRIBUITI E FERIE ASSIMILATE (art.15 del C.C.N.L.2006-2009)

I **tre giorni di permesso retribuito e i 6 giorni di ferie** ad essi assimilati possono essere fruiti dal personale con contratto a tempo indeterminato e dai docenti di religione con diritto alla ricostruzione di carriera; possono essere richiesti per motivi personali o familiari che **non rinviando al concetto di gravità. Il dipendente a contratto a tempo indeterminato può quindi domandare di trasformare i 6 giorni di ferie fruibili durante i periodi di attività didattica in permessi retribuiti.**

I motivi alla base della richiesta possono essere documentati o autocertificati anche al rientro dopo la fruizione del permesso.

La sostituzione è assicurata dal Dirigente Scolastico con oneri a carico dell'amministrazione secondo la normativa vigente nei diversi ordini e gradi di scuola.

3. FERIE GODUTE DURANTE IL PERIODO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

- a. Per quanto riguarda i sei giorni di ferie, all'Art.13 del CCNL 2006-2009 punto 9 ex Art. 19, comma 9 ed art.25 del CCNL del 4/8/95 e, fruibili a domanda nel periodo delle attività didattiche, il lavoratore/lavoratrice con contratto a tempo **INDETERMINATO E DETERMINATO (purchè ne abbia maturato il diritto)** produce richiesta di fruizione assicurando le sostituzioni senza oneri per l'amministrazione; in ogni caso qualora ricorrano le condizioni previste dall' art. 13 comma 9 del CCNL 2002-2005 non possono non essere concesse le ferie.
- b. Viene istituita la **“BANCA DELLE ORE”** che viene regolamentata ai sensi dell'articolo 6 comma 9 del presente CCDIL :**“Le ore eventualmente prestate come supplenza possono, a domanda dell'interessato, essere convertite in giorni di ferie (non oltre il numero consentito dal CCNL), in tal caso gli interessati potranno produrre una richiesta di pagamento a saldo alla fine delle lezioni a giugno”.**

c. **Le esigenze di servizio che possono costituire motivo di non concessione delle ferie nel periodo delle attività didattiche sono:**

- **operazioni di scrutinio e d'esame;**
- **casi di particolare concentrazione di domande nei periodi precedenti o successivi a momenti di sospensione delle lezioni che impediscano l'erogazione del servizio.**

In caso di concorrenza di più richieste, viene data priorità a coloro che nello stesso anno scolastico hanno fruito del minor numero di ferie ai sensi dell'Art.13 del CCNL 2006-2009 punto 9 e dell'articolo 6 comma 9 del presente CCDL, quindi a coloro che abbiano usufruito del minor numero di ferie ai sensi del presente art 3.b, quindi seguendo l'ordine di presentazione della domanda.

Non esistono, invece, parametri restrittivi per i giorni precedenti e seguenti l'eventuale giorno libero o di riposo settimanale.

La non concessione delle ferie richieste da parte del Dirigente scolastico, deve essere motivata con analitica indicazione delle esigenze di servizio che determinano il diniego.

- d. Se una domanda viene autorizzata, in caso di successiva concentrazione di domande l'autorizzazione data non può più essere ritirata.
- e. Con l'accoglimento della domanda, il lavoratore/lavoratrice non è tenuto al recupero di nessuna delle ore non prestate in quanto la fruizione del diritto determina la riduzione del numero di ferie fruibili in altri periodi dell'anno.
- f. Previo accordo sottoscritto dagli interessati e autorizzazione del Dirigente Scolastico è anche possibile concordare cambiamenti temporanei di orario tra colleghi della stessa classe o modulo, dello stesso corso e/o della stessa disciplina con restituzione delle ore su base plurisettimanale senza fare ricorso ai giorni di ferie previsti dall'Art.15 del CCNL 2006/2009 comma 2.

4. **FERIE GODUTE DURANTE LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE**

Fermo restando il contingente di ferie di cui il personale docente ed ATA deve usufruire durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, l'esatta collocazione, di calendario, dello stesso è subordinata alla compilazione della specifica richiesta da parte del singolo lavoratore/lavoratrice e non può essere disposta d'ufficio dal Dirigente scolastico.

ART. 4 PERMESSI BREVI

1. **PERMESSI BREVI** (art.16 CCNL 2006-2009)

I dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato anche con contratto fino al termine delle attività didattiche possono fruire di permessi brevi per esigenze personali presentando domanda scritta (**di norma 5 giorni prima**), al Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico, di norma **entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta**, risponde con atto di concessione del permesso provvedendo alle sostituzioni con personale in servizio nella scuola.

Il recupero è disposto dal Dirigente Scolastico in attività di supplenza e in interventi didattici o in attività **funzionali entro i due mesi successivi**; solo nel caso in cui il mancato recupero sia determinato dal dipendente il Dirigente Scolastico procederà alla trattenuta oraria.

L'unica situazione che può produrre diniego è l'impossibilità di sostituzione con personale in servizio nella scuola; tale eventualità deve essere comunicata per iscritto dal Dirigente Scolastico.

Il permesso breve può essere concesso per non più della metà dell'orario giornaliero di servizio e, per i docenti, per non più di 2 ore giornaliere e per non più delle ore settimanali di servizio nell'anno scolastico. Le RSU ed il DS concordano la possibilità di uno scambio orario tra i colleghi dello stesso team (docenti scuola elementare), della stessa classe (docenti scuola media) o reparto e plesso (personale ATA) per non più della metà dell'orario giornaliero di servizio e, per i docenti, per non più di 2 ore giornaliere e per non più delle ore settimanali di servizio nell'anno scolastico. In questo caso la domanda scritta sarà da produrre entro 3 giorni dal permesso richiesto e sarà automaticamente autorizzata se entro 24 ore la dirigenza non produrrà un diniego motivato scritto.

2. **VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE O PRESTAZIONI SANITARIE** (ex C.M. n. 301 del 27/6/96)

Per le visite mediche specialistiche o prestazioni sanitarie che non possono essere effettuate fuori dall'orario di servizio si richiama la C.M. 301/96; in particolare la condizione di non effettuabilità al di fuori dell'orario di servizio è accertata sulla base della comunicazione dell'interessato, a seguito della determinazione della data e dell'orario della prestazione, tenuto conto dei tempi di trasferimento e di attesa, da parte della struttura sanitaria erogatrice.

L'utilizzo del permesso breve con recupero è una alternativa volontaria utilizzabile dal richiedente in sostituzione della richiesta del giorno di malattia.

In caso di fruizione dell'assenza per malattia non deve essere disposta la visita fiscale e il dipendente è tenuto, al momento del rientro in servizio, a consegnare la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria.

ART. 5 ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE

1. **ASSENZE PER MALATTIA** (Art. 17 CCNL 2006-2009)

Il lavoratore/lavoratrice assente per malattia deve comunicare, a mezzo lettera, fax, fonogramma, telegramma, l'assenza alla scuola di norma entro l'inizio dell'orario delle lezioni. Il lavoratore/lavoratrice deve inoltre comunicare la durata dell'assenza e il domicilio se è diverso da quello in possesso della scuola.

Entro i **5 giorni** successivi deve poi inviare il certificato medico con la sola prognosi, con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di recapito a mano.

Nella fascia oraria di reperibilità (dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00) il lavoratore/lavoratrice è tenuto a rimanere presso il proprio domicilio per le visite di controllo; può assentarsi solamente per visite mediche e/o accertamenti urgenti e/o

inderogabili ma, in questo caso, è obbligato a comunicare preventivamente alla scuola, di norma entro il giorno precedente, il motivo dell'assenza dal domicilio e una diversa fascia oraria di reperibilità.

La comunicazione viene registrata come fonogramma da parte della scuola; in casi di urgenza e gravità che impediscano la comunicazione preventiva le circostanze possono essere documentate esclusivamente da specifica certificazione medica circa l'impossibilità della comunicazione.

In caso di mancata comunicazione e di assenza dal domicilio nella fascia oraria di reperibilità l'assenza è ingiustificata e determina l'applicazione delle sanzioni previste.

Nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice si senta male durante il servizio e lasci il lavoro dopo aver effettuato più della metà del suo orario di servizio giornaliero non viene richiesta alcuna certificazione medica; nel caso invece in cui abbandoni il lavoro prima, l'intera giornata è considerata assenza per motivi di salute con obbligo di presentazione di certificazione medica.

2. **PERIODI MASSIMI DI ASSENZA PER MALATTIA E GRAVI PATOLOGIE** (Art. 17 del CCNL 2006-2009)

In caso di superamento nel triennio dei periodi massimi di assenza per malattia che comportano riduzione della retribuzione la scuola comunica preventivamente al lavoratore/lavoratrice il conteggio dei giorni e lo avvisa del cambiamento della retribuzione; allo stesso modo il lavoratore/lavoratrice viene informato del raggiungimento del limite massimo dei 18 mesi in tempo utile per mettere in atto le procedure per la richiesta di inidoneità o di prolungamento per malattie gravi.

In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di malattia e retribuiti al 100%:

- i giorni di ricovero ospedaliero e di day-hospital,
- le assenze dovute alle terapie.

La relazione tra le gravi patologie e l'assenza deve essere documentata con apposita certificazione rilasciata dalla ASL competente.

ART. 6 INTERRUZIONE DELLE LEZIONI

Nel caso in cui le lezioni vengano interrotte per cause indipendenti dall'Amministrazione scolastica e/o dai lavoratori/lavoratrici, non è previsto alcun obbligo di recupero delle ore non prestate qualora l'ingresso al/agli edificio/i venga fisicamente impedito oppure disposto dal Dirigente scolastico; il periodo interessato è considerato a tutti gli effetti come servizio.

Eventuali impegni ricadenti nel periodo interessato, precedentemente deliberati dagli organi collegiali dovranno essere confermati od annullati dall'organismo che li aveva deliberati.

ART. 7 NORME FINALI

1. **MODULISTICA PER LE ASSENZE**

Al fine di rendere più chiare le modalità di domanda e di autorizzazione, entro un mese dalla sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, l'istituzione scolastica predispone modelli di domanda, da allegare al presente accordo in cui siano espliciti:

- il riferimento normativo (Art. e commi di contratto o di legge),
- i tempi di preavviso (di norma 15 giorni e in ogni momento in casi legati ad eventi improvvisi),
- i tempi di risposta del Dirigente Scolastico ove previsti (di norma entro 5 giorni dalla domanda e almeno 10 giorni prima della data di inizio del permesso).

Tale modulistica verrà predisposta per tutte le tipologie di assenza anche non esplicitamente richiamate nella presente intesa.

Albano S. Alessandro li 14 novembre 2009

letto, confermato e sottoscritto



**PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
Il Dirigente Scolastico**

GAETANA LUISA ANGIONE



**PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:
I rappresentanti della R.S.U.**

VITTORIO SEMPERBONI - CGIL

ANTONINO MONTALTO - CISL
sindacati provinciali firmatari

LILIANA BONAITI – SNALS